



Consiglio Regionale della Puglia

4^a Commissione Consiliare Permanente

D.D.L. AGEVOLAZIONI CREDITIZIE PER IL CONSOLIDAMENTO
DELLE PASSIVITA' ONEROSE DELLE IMPRESE AGRICOLE

RELATORE: ANGELO ROSSI

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

si propone con questo provvedimento l'obiettivo di un intervento straordinario mirato al risanamento dei bilanci aziendali con il recupero, sul piano imprenditoriale, dei livelli di efficienza produttiva e di mercato di molte aziende agricole che, anche a causa di eventi avversi, non riescono a venir fuori da sole da una situazione di crisi divenuta ormai endemica.

E' a tutti noto che l'agricoltura pugliese si è trovata negli ultimi anni a dover fronteggiare una serie di eventi calamitosi che hanno prodotto gravi danni alle produzioni e costretto gli operatori agricoli a contrarre prestiti a breve o a medio termine per poter continuare l'attività.

Annualmente purtroppo si sono registrati, con intensità più o meno grave a seconda delle annate, casi di neviccate con gelate, di grandinate, di siccità, piogge torrenziali, fortunali e nubifragi.

Negli ultimi anni alle avversità atmosferiche si sono aggiunte, per le aziende agricole zootecniche, danni da brucellosi, tubercolosi ed afta epizootica per cui si sono dovuti abbattere bovini, ovini e suini anche per evitare il diffondersi delle infezioni e di compromettere la salute dei consumatori.

La situazione debitoria che si è determinata a carico di molte imprese è diventata insostenibile talchè si paventa la crisi di molte iniziative con riflessi negativi anche sul livello occupazionale degli addetti agricoli e di quanti operano nell'indotto.

Il provvedimento, di cui si chiede l'esame e l'approvazione dell'Assemblea consiliare, rientra nel più vasto raggio di azioni previste dalla legge statale n.752/86 (legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura) che, con l'art.3, 2° comma, individua nella concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui destinati al consolidamento delle passività delle aziende agricole, uno fra gli strumenti di intervento demandati alle Regioni e Province autonome nel settore agricolo e forestale.

La proposta in questione prevede la concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui a tasso agevolato, in favore di imprenditori agricoli, coltivatori diretti, coloni, compartecipanti, cooperative agricole di conduzione per la trasformazione di passività onerose derivanti da esposizioni debitorie per prestiti agrari a breve o medio termine contratti per far fronte al miglioramento delle strutture aziendali e/o ai danni per avversità atmosferiche e/o per infezioni agli allevamenti.

L'importo dei mutui sui quali può essere concesso il concorso regionale non potrà essere superiore all'ammontare della esposizione complessiva risultante al 31/12/1986.

./.

- 2 -

Il periodo di ammortamento dei mutui è stabilito in 6, 10 e 15 anni. Il tasso agevolato che sarà adottato per le operazioni in questione sarà quello determinabile a norma della legislazione nazionale vigente per i mutui ammortizzabili durante i primi sei anni. Per i mutui di durata decennale e quindicennale il tasso agevolato concedibile sarà aumentato rispetto ai mutui a sei anni rispettivamente di un punto e di un punto e mezzo. Le operazioni creditizie che saranno poste in essere sono considerate ad ogni effetto operazioni di credito agrario; esse saranno assistite da fidejussioni del "fondo interbancario di garanzia" di cui all'art.36 della legge 2 giugno 1961 n.454 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il provvedimento sul quale la IV Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza, si compone di 5 articoli:

- l'art.1 delinea i casi di intervento regionale riconducendo alle esposizioni debitorie per mutui e prestiti agrari a medio e breve termine, quali risultanti dai rapporti bancari alla data del 31/12/86, contratti per far fronte al miglioramento delle strutture aziendali e/o ai danni per avversità atmosferiche e/o per infezione agli allevamenti zootecnici;
- l'art.2 stabilisce la procedura per l'ottenimento dei benefici;
- l'art.3 disciplina la misura del tasso e del concorso regionale sugli interessi;
- l'art.4 riguarda le disposizioni finanziarie;
- l'art.5 richiama per quanto non contemplato nel provvedimento, la normativa statale per il credito agrario.

Angelo Rossi

Angelo Rossi

Consiglio Regionale
della Puglia

4^a Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 208 del 12/10/89

1. La IV Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 22/7/88 e 12/10/89 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 7/7/88 d.d.l. Agevolazioni creditizie per il consolidamento delle passività onerose delle imprese agricole" (a.c. 318/A)
2. Dopo ampia discussione, la IV Commissione decide di esprimere parere **FAVOREVOLE** sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. La IV commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

= = =

PREMESSO CHE IL PRESIDENTE NON PARTECIPA ALLE VOTAZIONI;

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevole: TEDESCO ABBATI

contrari:=====

di astensione: Mastrangelo Dirodi Piccigallo

5. La IV Commissione ha designato quale relatore il Commissario: ROSSI

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE F.F.
(Emanuele Rossiello)



1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.15 /P del 4.12.1989

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 4.12.1989 il seguente atto, trasmesso dalla IV Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 18.10.89 e successivamente in data 13.11.89.

- Riesame L.R."Interventi per il rilancio, il risanamento e il sostegno della cooperazione agricola."

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n.1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:


favorevoli: Rizzo, Abbati, Augelli, Festinante, Selleri.

contrari: Marinelli.

di astensione : Tedesco.

I commissari Iafrate e Mansueto non hanno partecipato al voto.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

* 

DISEGNO DI LEGGE

AGEVOLAZIONI CREDITIZIE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA' ONEROSE
DELLE IMPRESE AGRICOLE

ART. 1

Finalità

1. Per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole ed in favore degli imprenditori agricoli, coltivatori diretti, coloni, compartecipanti, cooperative agricole di conduzione, la Regione, a norma della legge 8/11/1986 n°752, può concedere il contributo sugli interessi sui mutui a tasso agevolato con ammortamento fino a 15 anni, per la trasformazione di passività onerose derivanti da esposizioni debitorie per mutui o prestiti agrari a breve o medio termine contratti per far fronte al miglioramento delle strutture aziendali e/o ai danni per avversità atmosferiche e/o per infezioni agli allevamenti.
2. I mutui ammissibili al beneficio del corso regionale non potranno essere superiori nell'ammontare all'esposizione complessiva risultante dai rapporti bancari alla data del 31 dicembre 1986.
3. Le operazioni creditizie poste in essere in applicazione della presente legge sono ad ogni effetto operazioni di credito agrario; esse sono assistite da fidejussioni del "fondo interbancario di garanzia" di cui all'art.36 della legge 2 giugno 1961, n°454 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

Presentazione domanda

1. I soggetti di cui all'art.1 dovranno presentare la domanda intesa ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge all'Assessorato regionale all'Agricoltura entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3

Contributi

1. I mutui, di cui alla presente legge, am mortizzabili durante i primi sei anni, saranno concessi a tasso agevolato nel la misura pari a quella che bimestralmente potrà essere determinata a norma della legislazione nazionale vigente.
2. Per i mutui di durata decennale il tas so agevolato concedibile sarà pari a quello di cui al primo comma, umenta to di un punto.
3. Per i mutui di ammortamento quindicen nali il tasso agevolato sarà pari al tasso di cui al primo comma aumentato di 1,5 punti.
4. Il concorso regionale negli interessi di ammortamento sarà pari alla diffe renza tra la rata annuale o semestrale determinata a tasso di riferimento ed in vigore nel bimestre in cui viene a cadere la data di stipula dell'atto di mutuo e la rata di ammortamento deter minata a tasso agevolato autorizzato ed in vigore nel bimestre in cui verrà a perfezionarsi l'operazione di mutuo.
5. Eventuali periodi di prefinanziamento non sono ammissibili a tasso agevolato.

Art. 4

Disposizioni finanziarie

Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap.0113030 del bilancio di previsione 1989 che presenta disponibilità di lire 5 miliardi.

Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale 1989-1991 all'obiettivo 01 sub 01 - 03 "strutture agricole" che presenta la disponibilità di lire 63.697.600.000.

ART. 5

Norma finale

1. Per quanto non contemplato nella presente legge, valgono le norme di cui al R.D. 29/7/1927, n°1509, convertito con modificazioni nella legge 5/7/1928, n°1760 e del Regolamento di attuazione approvato con D.M. 23/1/1928 e successive modificazioni ed integrazioni.